



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI

INFORMAZIONE PROVVISORIA N° 20

C.C. 20 LUGLIO 2017
Presidente: CANZIO
Relatore: IZZO
Estensore: IZZO
Ricorrente: REZMUVES GYONGYI STELA
N.R.G.: 8826/2017

P.G.: STABILE (Diff.)

Questione controversa:

Se, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva, il tribunale del riesame possa disporre, nel caso di particolare complessità della motivazione, il deposito della ordinanza in un termine superiore ai giorni trenta di cui all'art. 311, comma 5-*bis*, cod. proc. pen., comunque non eccedente il termine di quarantacinque giorni di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen.

Soluzione adottata:

Negativa, con la conseguente perdita di efficacia dell'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva.

Riferimenti normativi:

Cod. proc. pen., artt. 309, comma 10, 311, comma 5-*bis* e 626.


Il Presidente